

(1) 157° Batt. M. G.

(2) 2ª Compagnia

LIBRETTO PERSONALE

di Rivola Giuseppe
figlio di fu Giuseppe e di fu Guerinini Lucrezia
nato addì 1874 nel Comune
di Rivolo Bolognese Circondario di _____
domiciliato prima della venuta sotto le armi a _____

Inscritto di leva nel Comune di _____

Mandamento di _____ Distretto _____
militare di Bologna Classe 18 _____
ª categoria, N. _____ d'estrazione.

Se celibe, ammogliato o vedovo _____

Religione _____ Professione o
condizione _____

Istruzione }
all'atto della venuta sotto le armi } sa leggere _____
sa scrivere _____

(1) Corpo od istituto militare. — (2) Compagnia, squadrone o batteria.



Regio Esercito Italiano

(1) 157° Battaglione M. G.

(2) 2ª Compagnia

LIBRETTO PERSONALE

di (3) Rivola Giuseppe

Numero
di matricola ()

- (1) Corpo od istituto militare.
- (2) Compagnia, squadrone o batteria.
- (3) Cognome e nome.

NORME

per la tenuta del *Libretto personale*.

§ 1. — Il presente *Libretto personale* è distribuito agli uomini di 2^a e 3^a categoria chiamati alle armi in caso di mobilitazione, come pure ai richiamati di 1^a categoria che eventualmente si presentassero, nei richiami per mobilitazione, sprovvisti del proprio libretto (mod. 339-A)

Dal presente libretto sono quindi stati esclusi i *Quadri A, C, D, F e G* occorrenti soltanto in tempo di pace.

§ 2. — Serve il libretto per notarvi tutto ciò che personalmente riguarda gli individui rispetto al servizio militare e come documento costante i loro rapporti colla amministrazione del corpo, specie per ciò che concerne il loro equipaggiamento individuale.

§ 3. — Il libretto personale deve sempre rimanere presso il militare cui appartiene, nè può essergli ritirato che momentaneamente per mettervi in pari le scritture.

Tutte le registrazioni dei quadri relativi alle robe in consegna ed agli oggetti di corredo (*Quadri E e H*) debbono essere fatte alla sua presenza.

§ 4. — A coloro che l'avessero terminato o ne rimanessero sprovvisti, ne dovrà essere dato immediatamente un altro, salvo ad addebitarne loro l'importo ed anche a sottoporli a punizione disciplinare se lo avessero smarrito o reso non più atto a servizio per incuria.

§ 5. — Nel caso di rinnovazione del libretto, basterà riportare, per ciò che riguarda i corrispondenti quadri, l'ultima rimanenza degli oggetti d'armamento ed altri in consegna e gli oggetti di corredo che risultano tuttora in distribuzione.

Vaccinazione antitifica subita dall'individuo per la 1^a volta dopo il suo arrivo alle armi.

Numero delle iniezioni	Data			Vaccino adoperato	Firma dell'ufficiale medico
	Giorno	Mese	Anno		
1 ^a iniezione . . .	16	12	16		<i>[Firma]</i>
2 ^a id.	22	12	16		<i>[Firma]</i>
3 ^a id.	29	12	16		<i>[Firma]</i>

Vaccinazioni antitifiche successive.

Numero delle iniezioni	Data			Vaccino adoperato	Firma dell'ufficiale medico
	Giorno	Mese	Anno		
1 ^a iniezione . . .					
2 ^a id.					
3 ^a id.					

Vaccinazione anticolerica subita dall'individuo per la 1^a volta dopo il suo arrivo alle armi.

Numero delle iniezioni	Data			Vaccino adoperato	Firma dell'ufficiale medico
	Giorno	Mese	Anno		
1 ^a iniezione . . .	18	1	17		<i>[Firma]</i>
2 ^a id.	18	1	17		<i>[Firma]</i>

Vaccinazioni anticoliche successive.

Numero delle iniezioni	Data			Vaccino adoperato	Firma dell'ufficiale medico
	Giorno	Mese	Anno		
1 ^a iniezione . . .					
2 ^a id.					

S
di
pur
sero
(mo

F e
S
rigu
cons
per
S
cui
met

ed a
sua
S
ne e
loro
aves
S
per
degl
che

B. — Stato di servizio.

B. — Stato

Qualità dello arruolamento e della ferma, gradi successivi, cambi di corpo e di compagnia, invio in congedo, richiamo e arrivo alle armi (1)

(1) Nel presente quadro non vanno quindi iscritte le sospensioni dal grado.

di servizio.

Data		Compagnia	Campagne, ferite, azioni di merito, decorazioni ed encomî

grado e le variazioni per procedure subite che non implicino la retrocessione

**E. — Oggetti in consegna
per l'equipaggiamento individuale.**

AVVERTENZE.

§ 1. — In questo quadro dovranno sempre apparire quanti e quali oggetti d'armamento ed altri il militare ha in consegna come suo carico personale.

Ad ogni nuova distribuzione o restituzione si dovrà quindi tirare una linea trasversale, e, mediante somma o sottrazione, far risultare il nuovo carico.

§ 2. — Nei cambi di compagnia o di corpo il quadro è firmato, nella apposita colonna, dal comandante della compagnia perdente come attestazione che l'individuo ha fatto passaggio alla nuova compagnia od al nuovo corpo colle robe ivi indicate.

H. — Distribuzioni di oggetti di corredo.

AVVERTENZE.

§ 1. — Gli oggetti di corredo distribuiti per la prima vestizione vengono registrati appena questa sia compiuta.

§ 2. — Nella registrazione le compagnie comprenderanno altresì gli oggetti che siano stati distribuiti dai distretti di complemento (*cucchiaio, gavetta e scarpe*), ponendo anche per essi come data di distribuzione quella apposta sul proprio *Bono di prelevamento* med. 715.

Per i richiamati però che si presentano isolatamente ai *distretti* di complemento o, per eccezione od ignoranza, ad altri distretti, i sopraindicati oggetti saranno registrati sul libretto per cura degli stessi distretti dai quali le robe vengono somministrate.

H. — Distribuzioni di oggetti di corredo.

DATA delle distribuzioni	OGGETTI DISTRIBUITI	Quantità
	Teli da tenda	
	BERRETTI (con fregi)	
	CAPPOTTI (con fregi da spalline)	
	CHEPI (con fregi)	
	GIUBBE di panno	
	GIUBBE di tela	
	PANTALONI di panno	
	PANTALONI di tela	
	SCARPE, STIVALINI o STIVALETTI (paia) ...	
	Asciugatoi	
	Borracce con coreggia	
	Borse complete per pulizia	
	CAMICIE	
	Coreggie da pantaloni	
	Coreggie porta-gavetta	
	Coreggiuole per zaini	
	Cravatte da collo	
	Cucchiai	
	Distintivi da (paia)	
	Distintivi da (paia)	
	Distintivi da (paia)	
	FARSETTI a maglia	
	Fazzoletti	
	Gavette	
	MUTANDE	
	Nappine	
	Pacchetti da medicazione	

H. — Distribuzioni di oggetti di corredo.

DATA delle distribuzioni	OGGETTI DISTRIBUITI	Quantità
	Paletti per teli da tenda (paia)	
	Parti di bastone per teli da tenda (paia)	
	Pezzuole da piedi (paia)	
	Libretti personali	
	Piastrini di riconoscimento	
	Sacchetti per cartucce	
	Sacchetti da gallette	
	Sacchetti pel sale	
	Scatolette pel nero da scarpe	
	Soggoli per chepi	
	Sottopiedi con bottoni gemelli (paia)	
	Spazzole	
	Tascapano o tasche di tela impermeabile	
	Tazze di lotta	
	UOSE (paia)	
	Zaini o borse di tela impermeabile	

H — Distribuzioni di oggetti di corredo.

DATA delle distribuzioni		OGGETTI DISTRIBUITI	Quantità

RICORDI DEL SOLDATO

Lo Statuto.

Lo Statuto è la legge fondamentale ed irrevocabile dello Stato, la quale stabilisce la forma del governo, le prerogative della Corona, i poteri dello Stato, i diritti e i doveri dei cittadini. Esso è quindi la base essenziale dell'ordine pubblico e di tutte le altre leggi e la garanzia solenne della stabilità delle nostre istituzioni.

Il Re.

Il Re è il capo legittimo e supremo dello Stato, e come tale la sua persona è sacra ed inviolabile per tutti i cittadini, ma più ancora per il militare, perchè il Re è il capo supremo dell'esercito.

L'Esercito.

L'istituzione dell'esercito è basata sul principio della necessità di usare la forza per la difesa del paese, delle sue leggi e della monarchia. Una delle più belle leggi recateci dalla libertà fu l'obbligo del servizio militare esteso indistintamente a tutti i cittadini, perchè esso è il più nobile e il più glorioso tributo che si paga alla Patria. Egli è così che il nostro esercito è eminentemente nazionale.

A lui spetta di tutelare le nostre leggi e le nostre istituzioni, e di far guerra ovunque gli venga ordinato dal Sovrano per difendere sino all'estremo l'onore e l'indipendenza della Patria.

La Bandiera

La bandiera è un emblema di onore consacrato dalla religione che, simboleggiando il Re e la Patria, ricorda al militare i fasti gloriosi del corpo e gli individui che vi presero parte ed eccita in lui sensi di nobile emulazione.

I militari debbono alla bandiera i maggiori segni d'onore. Nel combattimento debbono guardarla con somma sollecitudine e difenderla a tutta oltranza; tutti, e particolarmente quelli ai quali ne è affidata la guardia immediata, debbono ritenersi a gloria di farle scudo col proprio petto, ed essere pronti a perdere la vita anzichè cedere la bandiera al nemico.



La disciplina.

La disciplina militare consiste nell'osservanza delle regole determinate ed inviolabili, le quali definiscono le attribuzioni ed i doveri di ciascun membro della militare gerarchia. Essa è la base e la principale virtù dell'esercito e il primo dovere del militare d'ogni grado.

È dalla disciplina che gli eserciti traggono anima e vita, perchè essa unisce in un sol fascio tutte le forze fisiche e morali ed è la vera fonte di unione, di ordine, di forza.

La disciplina poggia sull'obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta che si deve al superiore in ogni tempo e circostanza.

Il militare è legato all'osservanza della disciplina dal dovere, qual cittadino, verso il Re e la Patria, e dal giuramento.

Il giuramento.

Il giuramento è la solenne promessa che ogni militare fa sul proprio onore entrando nelle file del regio esercito di mantenersi fedele al Re, di osservare lealmente le patrie leggi e di adempiere a tutti i suoi doveri di disciplina e di servizio finchè rimane sotto le bandiere.

Il militare che infrange il giuramento, oltre ad incorrere nelle pene stabilite dal codice penale per l'esercito, si macchia d'infamia e viene in obbrobrio ai suoi compagni d'armi ed ai suoi concittadini.

Doveri generali.

Il soldato, penetrato della nobile parte che rappresenta fra i cittadini pagando alla Patria il suo tributo di militare, deve adattarsi subito e volenterosamente alle esigenze della sua nuova condizione ed attendere con animo lieto e con diligenza al servizio.

Armato per la difesa del Re e della Patria, deve sentirsi ispirato a sentimenti elevati pari a tale suo nobile compito.

Ogni suo atto deve perciò essere informato alle leggi dell'onore ed alla pratica delle virtù militari, che consistono nel profondo sentimento del dovere e nel respingere tutto ciò che è incompatibile colla dignità dell'uomo.

Nel rispetto alle leggi dello Stato e nella osservanza dei doveri civili egli deve essere d'esempio agli altri cittadini.

In qualsiasi circostanza deve mostrarsi educato, benevolo e cortese verso i concittadini ed essere sempre pronto a soccorrere chiunque versi in pericolo. Armato unicamente per la difesa della

Patria e del Trono, il militare non deve usare delle sue armi ad altro fine, ed egli commetterebbe una viltà quando abusasse delle armi in soprusi e prepotenze contro persone inermi.

Grave colpa commetterebbe prendendo parte qualsiasi ad assembramenti o manifestazioni di partiti politici, come pure a tumulti, disordini o violenze d'ogni specie.

Ubbidienza e zelo nel servizio, temperanza, delicatezza, punto d'onore, generosità, lealtà, franchezza e benevolenza ai compagni d'armi, fiducia illimitata nei capi, pazienza, abnegazione, devozione e amore al Re e alla Patria, e coraggio a tutta prova sono altrettante virtù che devono fregiare chiunque ha l'onore di vestire la divisa militare e di appartenere all'esercito.

Il soldato poi non deve mai stare in ozio, sorgente di vizi e di molti mali.

In ogni tempo e luogo potrà occuparsi utilmente colla lettura d'un buon libro, e trovare in essa ricreazione, consiglio ed incoraggiamento.

Il militare deve sovente scrivere ai propri genitori. Questo, oltrechè essere stretto dovere, è ancora uno dei migliori mezzi che consoli e sollevi l'animo.

Nello scrivere il soldato deve evitare ogni notizia esagerata e tanto più di dire cose non vere intorno al proprio stato per non allarmare i parenti e screditare le istituzioni militari.

Spirito di corpo.

I militari di uno stesso corpo devono considerarsi come membri della stessa famiglia, epperò trattarsi gli uni gli altri con reciproca fiducia e cordialità ed in ogni occorrenza prestarsi scambievolmente assistenza e conforto.

Il militare deve avere gelosa cura della riputazione e dell'onore del suo corpo come dell'onore e della riputazione propria, e non solo deve astenersi da ogni atto o parola che possa recarvi offesa o dimostrarne poco pregio, ma adoperarsi per tutto quanto può accrescerne il lustro. E se, sciaguratamente, alcuno mancasse all'onore della divisa, l'opinione dei suoi camerati deve condannarlo e respingere la solidarietà del suo fallo.

Dalla buona armonia tra i militari di un corpo e dalla comune loro sollecitudine a mantenere intemerata la fama e le nobili tradi-

zioni deriva quella salda fiducia di un corpo nella propria virtù che chiamasi *spirito di corpo* e che n'è la forza ed il più giusto vanto.

Spirito militare.

I sentimenti d'affetto e di riguardo che il militare ha per il proprio corpo, deve pure estenderli a tutti gli altri corpi dell'esercito. Figli dello stesso paese, soggetti alle medesime leggi ed armati per lo stesso fine di difendere la Patria e il Trono, fra tutti i soldati di un esercito deve regnare costantemente quella stima e quella simpatia vicendevoli, che ben si accordano con una lodevole e proficua emulazione. In ciò e nella stima che ciascun militare deve sentire dell'assisa sua consiste lo *spirito militare* che è la forza morale, l'anima dell'esercito.

Buona condotta.

L'osservanza esatta e coscienziosa dei premessi doveri generali e di tutti quelli particolari, che i vari regolamenti prescrivono e dei quali ogni militare è tenuto a procacciarsi la conoscenza per quanto può riguardarlo, costituisce la *buona condotta*.

La buona condotta è obbligo del militare verso la Patria; l'unico mezzo ond'egli può cattivarsi e conservare la stima e la benevolenza de' suoi capi e de' suoi camerati ed acquistare distinzioni e gradi; e gli tornerà poi sempre di giusto orgoglio ed anche di giovamento quando sarà rientrato nella vita privata.

Colla cattiva condotta invece il soldato incorre ne' castighi, nelle pene e qualche volta anche in sciagure irrimediabili; si attira il discredito e perde l'affetto de' suoi superiori e de' suoi compagni; si rende pesante ed odiosa la vita; ed il giorno in cui viene congedato dal servizio militare si vede rifiutata la *dichiarazione di buona condotta*, sente il rimorso e la vergogna d'aver servito male il proprio paese, e la taccia di cattivo soldato avrà per lui effetti irreparabili anche nella vita privata.

Igiene.

È dovere del militare di curare la propria salute, per quanto da lui dipende, onde mantenersi in condizioni di prestare utile servizio; bisogna pertanto che egli osservi tutte quelle prescrizioni igieniche che sono compatibili cogli obblighi del servizio militare e che sono consigliate dallo stesso *Regolamento di disciplina*.

Queste prescrizioni consistono principalmente nella nettezza del corpo, nella temperanza ed in certi riguardi nelle vestimenta e nei cibi.

Per tener netta la persona bisogna: lavarsi il viso ed il collo ogni mattina, i denti, le mani e le unghie ogni qualvolta non sono puliti, i piedi due ed anche tre volte per settimana, specialmente nell'estate; prendere bagni interi quando vengono ordinati alla truppa. Quel soldato che così non cura la pulizia del corpo, oltre a dare facile piglio a malattie cutanee, si rende agli altri schifoso.

Il cibo moderato e composto di vivande sane, come quelle che compongono il rancio, mantiene buona la salute; il cibarsi smoderatamente, o di alimenti malsani, cagiona frequenti e gravi malattie, talvolta insanabili.

Riguardo alle vestimenta, bisogna avvertire che tutte le parti dell'abbigliamento siano comode, senza che alcuna legaccia o compressione impacci la respirazione, i movimenti dei muscoli ed il corso del sangue. Non saranno mai troppe le cure che si avranno nella scelta di una calzatura bene adatta, cioè nè troppo larga nè troppo stretta. La prima espone i piedi al freddo, all'umido e rende facili le scorticature e le distorsioni; la seconda è dopo breve cammino, causa di doglia e di escoriazioni, e predispone ai calli; motivi poi quali in guerra e nelle lunghe marce parecchi entrano all'ospedale. Sapendosi poi che il piede si allunga e si allarga camminando, le scarpe si debbono scegliere alquanto più larghe e più lunghe del piede in riposo.

Quando le scarpe sono inzuppate d'acqua, bisogna farle asciugare all'aria e non al fuoco, riempiendole prima di fieno o di paglia affinchè l'acqua non le indurisca, ed ungerle frequentemente con grasso.

Nelle marcie conviene osservare le seguenti prescrizioni igieniche: avere la borraccia piena d'acqua di buona qualità, alla quale sarà offima cosa, quando si possa, mescolare caffè, vino od aceto. Non mangiar frutta acerba o altri cibi nocivi; nè bere liquori spiritosi, anche nelle giornate fredde. Quando si è in traspirazione, per quanta sete si possa avere, bisogna limitarsi a risciacquare la bocca, inghiottendo dell'acqua a piccoli sorsi e a intervalli. Anche dopo riposato non conviene berne nè troppa quantità, nè troppo fredda. È un errore il continuare a bere finchè uno non si senta dissetato, essendo che l'acqua mette un certo tempo a produrre, dopo la sua ingestione, la sensazione della sete appagata.

Trovandosi in sudore o riscaldato da lunga marcia o da altra fatica, non sbottonarsi subito e tutto ad un tratto le vestimenta, nè scoprirsi il capo, salvo il tempo per asciugare il sudore, nè star fermi senza cambiarsi, nè esporsi alla corrente d'aria, nè lavarsi con acqua fredda; astenersi insomma da tutto ciò che espone a repentina soppressione della traspirazione; curare particolarmente

i piedi, ripulirli e lavarli dal sudore e dalla polvere; ciò, ben inteso, dopo un certo riposo e dopo cessata la traspirazione; sarà anche utile di ungersi i piedi di sego o di quelle polveri medicinali che saranno prescritte dal medico, specialmente dove siavi pericolo di escoriazioni.

Quando uno siasi di molto impolverato nella marcia o nell'esercitazione, giunto alla tappa, ovvero ritornato in caserma, bisogna si netti gli occhi dalla polvere, che può essere causa d'irritazione o d'oftalmia, col mezzo di leggiere aspersioni d'acqua, e sarà pur bene si lavi leggermente la faccia e la bocca.

Malattie veneree.

Le malattie veneree più importanti sono la sifilide e la blenorragia. Colpiscono la pelle, le mucose, gli organi interni, cagionando malattie talvolta mortali.

Il malato di sifilide o blenorragia deve ricorrere subito al medico per evitare le conseguenze di gravi malattie per sè, e la possibilità di contaminare gli altri con contatti sessuali, o per altre vie non sessuali, talvolta anche a sua insaputa.

Trattandosi di manifestazioni della sifilide, si asterrà dai rapporti sessuali, dal baciare qualsiasi persona e dall'uso promiscuo di utensili da tavola o d'uso personale, come bicchieri, cucchiari, forchette, fazzoletti, tovaglioli, pennelli da barba, pipe, strumenti musicali da fiato, e in genere di qualsiasi altro oggetto che possa essere stato in contatto specialmente delle labbra.

La sifilide si può trasmettere anche involontariamente alla propria moglie, e per eredità ai figli, i quali se non muoiono, come ordinariamente avviene, trascinano l'esistenza miseramente, sono incapaci al lavoro e portano per tutta la vita l'impronta della malattia dei genitori. Per tal motivo il sifilitico non dovrà contrarre matrimonio se non dopo 3 o 4 anni di cura continuata e fatta da medici, non da empirici.

La blenorragia, per quanto sembri un'affezione leggiera, può avere delle conseguenze gravissime e dar luogo a malattie lunghe e tormentose delle vie urinarie, a lesioni dei testicoli che possono raggiungere anche un tal grado da rendere impossibile l'aver figliuoli, nonchè a gravi lesioni degli occhi che possono portare anche alla cecità; e per quest'ultimo fatto il blenorragico avrà gran cura di non toccarsi gli occhi colle dita e con biancherie sporche della secrezione blenorragica.

Quando l'individuo è alterato dal vino o dai liquori è più soggetto a prendere tali malattie.

Tubercolosi.

La tubercolosi o tisi polmonare è una malattia molto diffusa e grave che si trasmette specialmente colle secrezioni che escono dalla bocca, le quali contengono i germi della malattia.

La trasmissione può avvenire per mezzo delle goccioline di liquido proiettate dalla bocca dei tisici nell'atto del tossire, dello starnutare, del parlare o per mezzo degli sputi essiccati e polverizzati, i quali mescolati colla polvere dell'aria penetrano nei polmoni degli individui sani durante l'atto della respirazione; perciò si deve sputare soltanto nelle sputacchiere apposite che sono collocate negli anditi, nelle camerate, nelle sale, ed usare ogni riguardo perchè le medesime non si rompano o non si versino.

Tutti gli eccessi d'ogni genere, fra i quali l'abuso dell'alcool, predispongono alla malattia.

Alcoolismo.

L'uso degli alcoolici non è necessario all'uomo; esso non costituisce quella sorgente di energia che generalmente si crede. La sua azione è passeggera, ed al momentaneo eccitamento del sistema nervoso succede presto uno stato inverso di debolezza fisica e morale.

Sono nocivi tanto il vino preso in forte e continuata quantità, quanto i liquori spiritosi più o meno puri del commercio (cognac, rhum, acquavite, grappa, branda, ecc.).

I danni sono peggiori quando all'alcool sieno aggiunte delle speciali essenze, come avviene per certi liquori o bibite speciali quali l'assenzio, il bitter, il vermouth, l'anice ecc., nel quale caso all'azione dannosa dell'alcool si aggiunge anche quella tossica delle essenze stesse.

Gli alcoolisti soccombono in gran numero alla tubercolosi; popolano i manicomi, danno un gran contingente ai delitti ed ai crimini; costituiscono un danno economico per la società ingombrando gli ospedali, i ricoveri e le prigioni.

La razza decade, diminuiscono le nascite nelle popolazioni dedite all'alcool, sia perchè le gravidanze non giungono al termine, sia perchè i fanciulli che nascono offrono tanto fisicamente che moralmente una grande debolezza, o anche delle vere alterazioni nervose (neurosi, idiozia, epilessia) che li rendono in seguito inatti a propagare la specie.

Da tutte queste terribili conseguenze di un abuso facilmente evitabile derivano la miseria, l'infelicità delle famiglie e spesso il disonore.

Fumo.

Lo smoderato fumare danneggia la salute. Il masticare tabacco è abitudine dannosa, schifosa e riprovevole.

Doveri in marcia.

Se indrappellato, il soldato non deve mai scostarsi, senza permesso, dal proprio drappello; se isolato, deve attenersi rigorosamente all'itinerario che gli fu prefisso nel foglio di viaggio.

Così nella marcia, come alloggiando presso gli abitanti, il soldato deve rispettare le proprietà private, astenersi dal pretendere quello che non gli è dovuto, come eziandio dal mostrar desiderio di cosa che non gli spetti e non possa pagare, giacché ciò si avvicina all'elemosinare, fatto indecoroso e vituperevole per un militare.

Il soldato, che essendo in marcia da solo cadesse ammalato e non potesse continuare il viaggio prefissogli, deve presentarsi al comando del distretto militare ed in difetto di questo al comandante dei carabinieri reali ovvero al sindaco, se nel luogo neppure vi fosse stazione di carabinieri. Così potrà essere visitato da un medico e ricoverato nell'ospedale, se occorre.

Doveri speciali a riguardo del cavallo.

Il soldato, cui è affidato un cavallo, ne è responsabile, deve curarlo, amarlo, ammaestrarlo e renderselo confidente; ciò che si ottiene colla pazienza e colla dolcezza.

Prima di servirsene, deve assicurarsi che la ferratura sia in perfetto stato, così pure la bardatura. Deve poi insellarlo a dovere, perocché da ciò dipende la sua resistenza e conservazione, essendo che il cavallo non può essere ferito dalla sella se bene insellato e se il cavaliere userà tutte le cautele nell'affardellamento e nel modo di stare in sella.

Dopo una fatica deve strofinarlo ben bene e non dargli nè da mangiare nè da bere, finchè non sia in lui cessato lo stato di orgasmo.

Quando il cavallo cade ammalato, il cavaliere, appena accortosene, deve farne immediatamente rapporto ai superiori. Qualora si trovasse isolato, dovrà dirigersi all'autorità militare o al Sindaco, e cercare tutti i modi per farlo curare.

Colui che sciupa il cavallo per incuria incorre in gravi punizioni; colui che lo sciupa scientemente o lo danneggia per brutalità, cade sotto la giurisdizione penale.

La uniforme militare.

L'uniforme militare è la foggia particolare nel vestire determinata da speciali regolamenti, che distingue le persone addette alla milizia, i corpi ai quali esse appartengono ed i vari gradi dei quali sono insigniti.

E quindi stretto dovere del soldato di vestire sempre la sua uniforme tal quale è prescritta e di curarla; perocché chi si mostra in pubblico con la divisa alterata nelle forme o nelle dimensioni, ovvero non pulito e non in perfetto assetto, mostra non solo di essere poco disciplinato, ma di non intendere al giusto il pregio dell'uniforme militare e di non meritare di vestirla.

Doveri del soldato in guerra.

La guerra è l'atto più solenne per il militare, il quale deve perciò entrare in campagna con animo lieto e tranquillo: allora vedrà che essa è meno disastrosa di quel che alcuni la dipingono, e che un soldato il quale abbia fede e coraggio trionfa quasi sempre delle difficoltà e dei pericoli che la guerra presenta.

E' però necessario spiegare in tutto il loro vigore le virtù che costituiscono il buon soldato, cioè: buon volere, costanza, generosità d'animo e fermo proposito di eseguire il proprio dovere.

La fiducia nei propri capi è il primo passo che guida alla vittoria, e il soldato che confida nelle proprie armi ha già in mano una forza preponderante. Ora questi vantaggi non possono mancare al soldato italiano, perchè dei suoi capi, oltre l'interesse e l'affezione che gli portano, egli ha anche avuto agio, al campo e alle grandi manovre, di constatare l'intelligenza e l'abilità; e perchè non è esagerato l'asserire che le nostre armi non temono alcun paragone per la loro solidità, portata e precisione di tiro.

Il soldato poi non deve dimenticare:

Che senza disciplina, anche in tempo di pace, non vi è esercito possibile; ma che in guerra poi, se essa non è rigidamente e scrupolosamente mantenuta e praticata, non vi può essere speranza alcuna di vittoria. Con truppe poco disciplinate, oltre che le più sagge disposizioni e l'abilità dei migliori generali rimangono paralizzate, il minimo insuccesso diviene quasi sempre una disfatta;

Che l'indisciplina non solo conduce al disonore di un esercito, ma aumenta anche gli stenti e le privazioni, perchè dove essa regna, l'ordine è perduto, e quindi resta impossibile provvedere convenientemente ai bisogni della truppa;

Che la prima qualità del soldato è la costanza nel sopportare

i disagi e le privazioni, mentre il valore non è che la seconda. Le marcie sono la più gran fatica della guerra, ed è quivi appunto che il soldato deve fare l'estremo di ogni suo potere per non lasciarsi abbattere e vincere dalla rilassatezza e dal cattivo umore;

Che se la fatica gli sembrasse talvolta soverchia, anziché mormorare e permettersi lamenti contro chi dirige la colonna, cosa che porta alla indisciplina e indebolisce la fiducia generale nel buon successo, il soldato deve pensare che ciò può essere imperiosamente richiesto dalle circostanze.

E così pure il soldato non dovrà mai permettersi di chiedere l'*alt*, neppure sottovoce, e molto meno poi frizzi contro chi dirige, o attraversa la colonna a cavallo. Se a prima vista queste licenze possono sembrare di poca importanza, esse invece, oltre menomare il buon concetto di una truppa se non vengono severamente represses, sono quasi sempre origine di più gravi atti d'indisciplina, e commetterebbe gravissima mancanza il superiore che le tollerasse.

Se accade lungo una marcia che i graduati impediscono al soldato di soddisfare a qualche vicina fonte o corso d'acqua il prepotente bisogno della sete, anziché averselo per male, egli deve pensare, che ciò, oltre all'essere loro imposto dal dovere, perché il buon andamento della marcia lo esige, essi lo fanno anche nel bene della sua salute.

La paura è una malattia contagiosa e rapidissima, che in un momento può guadagnare masse di individui, per la viltà di un solo. È quindi mestiere guardarsi in ispecial modo dal lasciarsi vincere dal timor panico. Il soldato che fugge senza nemmeno sapere il perché, non solo compromette la propria esistenza, ma cade anche nel ridicolo sotto il punto di vista dell'amor proprio militare, e pregiudica seriamente la reputazione del suo corpo.

Il buon soldato deve attendere con calma e fiducia il segnale del combattimento ed entrare animosamente nella battaglia non avendo di mira che la vittoria. Dio protegge i valorosi, e coloro che combattono generosamente il più delle volte hanno in aiuto la fortuna.

In qualunque luogo di combattimento il soldato sia posto, si immagini che quello sia la Patria, la sua casa e non receda mai di un sol passo. Il militare deve essere persuaso che la resistenza offre maggiore probabilità di salvezza che la fuga, perché degli uomini che stanno fermi e combattono pochi se ne perdono, mentre invece di quelli che fuggono è piccolissimo il numero che si salva. La morte si attacca al passo dei fuggenti, e guai in oggi a chi volge le spalle. È allora che l'efficacia delle armi a

retrocarica si spiega con tutta la sua potenza, perché il nemico, non più obbligato a ripararsi, è perfettamente libero in tutti i suoi movimenti, semina inesorabilmente la morte nella più vasta scala.

Accade qualche volta che gruppi d'individui isolati i quali hanno dalla prima linea vilmente abbandonato il combattimento, onde coprire la loro vergogna, vanno spargendo voci allarmanti sulle sorti del loro capo e dei loro compagni. Sono menzogne che debbonsi sprezzare; ma, ammesso pure che fosse il vero, chi è risoluto e determinato a vendere caramente la vita e fare il suo dovere non deve curare le più cattive notizie.

Il soldato insomma entri in campagna colla ferma volontà di compiere il suo dovere, fiducioso ne' suoi capi, in sé e nei compagni e nelle proprie armi, ed allora avrà fatto tutto quanto stava in lui per rendere più probabile e più facile la vittoria.

Doveri e facoltà del militare in congedo illimitato.

Il militare mandato in congedo, se non è avviato a casa direttamente, deve presentarsi al comando del distretto nel cui territorio ha dichiarato di fissare il suo domicilio. Se non si presenta al distretto nel tempo stabilito, va soggetto a punizione disciplinare, ed incorre nel reato di diserzione se il ritardo eccede i cinque giorni.

Giunto poi nel comune scelto per suo domicilio, il congedato ha l'obbligo di presentarsi al sindaco per fare apporre il *visto* al proprio foglio di congedo e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie a tale obbligo, egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione militare.

Il militare, che smarrisse il foglio di congedo illimitato, può ottenere una copia facendone domanda, in carta libera, al comandante del distretto da cui dipende, preferibilmente per mezzo del sindaco.

Deve ricordar sempre che appartiene all'esercito, e mantenere quindi illibata condotta nella vita privata per non rendersi indegno dell'onorata divisa che da un momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

Deve obbedienza a qualunque ordine gli pervenga dalle autorità militari o dal Sindaco relativamente ai suoi doveri come militare in congedo illimitato.

Deve presentare il foglio di congedo ogni qualvolta ne sia richiesto dalle autorità militari o di pubblica sicurezza; ma questo non può mai essergli tolto, salvo il caso di riammissione in servizio sotto le armi, o di richiesta fattane dal sindaco o dalla autorità militare per qualche annotazione che vi debba esser fatta per disposizione superiore.



E' libero di prender moglie senza che occorra la preventiva autorizzazione dell'autorità militare.

Può liberamente cambiare di residenza o di domicilio nel Regno informandone il sindaco del comune in cui concorse alla leva, e, quando non vi sia domiciliato, il sindaco di quello in cui ha domicilio.

Volendo recarsi all'estero prima del compimento del 28° anno di età, dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare dal quale dipende per fatto di leva indicandone i motivi, e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.

Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno, ma non il 32°, basterà che informi, per mezzo del sindaco, il comandante del distretto della sua partenza per una località estera.

Infine qualora abbia già compiuto il 32° anno di età ovvero, qualunque età abbia, non appartenga più alla 1° categoria, potrà espatriare senza obbligo di avvertire l'autorità militare. Durante la permanenza all'estero dovrà tenere sempre informato il R. console della sua dimora ed essere sempre pronto a tornare sotto le armi in caso di chiamata.

Se per infermità sopraggiunte dopo che ha ottenuto il congedo illimitato è divenuto inabile in modo assoluto a riprendere il servizio, se risiede nel regno deve chiedere, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto di essere sottoposto alla rassegna di rimando che ha luogo ogni anno nei mesi di aprile e ottobre; se risiede all'estero deve rivolgere identica domanda al R. console.

Ove non si curi di far valere le sue ragioni alla riforma e nel frattempo avvenga un richiamo sotto le armi, non potrà per alcun motivo essere dispensato dal raggiungere il corpo, riparto, deposito o distretto al quale deve presentarsi, dove giunto, sarà utilizzato in quei servizi di cui sia capace fino a che, compiute le operazioni della mobilitazione, possa farsi luogo alla rassegna.

Il militare in congedo illimitato cessa da ogni obbligo di servizio il 31 dicembre dell'anno in cui compie il 39° anno di età.

Richiamo alle armi per mobilitazione.

Un pubblico manifesto del comando del distretto militare indica il giorno e luogo del convegno e della partenza.

Quelli che si trovassero all'estero avranno avuto la precauzione di incaricare i parenti di avvertirneli.

Il pretesto dell'ignoranza della chiamata è inammissibile per legittimare la non presentazione e l'indugio.

Il militare richiamato sotto le armi ha l'obbligo di recarsi direttamente al distretto, corpo o distaccamento a cui deve presentarsi secondo le indicazioni poste nel suo foglio di congedo illimitato.

Se si trova in un comune fuori del mandamento in cui ha sede il distretto, corpo o distaccamento e che disti da questo venticinque o più chilometri, il militare, ove debba viaggiare per ferrovia o per mare, si presenterà al sindaco del comune stesso, appartenga o non al medesimo per fatto di leva, per ricevere la *richiesta color rosa* per recarsi a quella sede.

Coloro però a cui fosse stato intimato, per la presentazione, un precetto personale dovranno regolarsi secondo il precetto stesso per presentarsi nella località e nel limite di tempo indicato in esso precetto o nel manifesto di chiamata.

Il militare che senza giustificato motivo non si presenta nel giorno stabilito è punito disciplinarmente, e quando il ritardo ecceda i cinque giorni è dichiarato disertore.

Se fosse malato, e non potesse rispondere alla chiamata, deve comprovare l'impossibilità di partire mediante dichiarazione medica, da rinnovarsi di 15 in 15 giorni.

Se si trovasse all'estero, non potendo presentarsi nel dì prescritto stante la distanza, deve legittimare tale suo ritardo col l'esibire, al suo arrivo sotto le armi, il proprio passaporto e comprovare che, avuto riguardo al cammino da percorrere, non vi fu colpevole indugio per parte sua.

Ove un circondario sia invaso dal nemico, il militare in congedo illimitato o in licenza, senza aspettare pubblicazione di manifesti di chiamata, deve immediatamente raggiungere la sede del corpo o distaccamento a cui ha obbligo di presentarsi; oppure, in ogni caso, la sede del distretto a cui appartiene o, qualora ciò non fosse possibile, quella del distretto più vicino.

Richiamo alle armi per istruzione.

Il militare chiamato alle armi per istruzione si regola per la presentazione secondo il manifesto di chiamata con norme analoghe e quelle precedentemente indicate per i richiami per mobilitazione.

Il militare chiamato alle armi per istruzione, il quale, senza giustificato motivo, non si presenta nel giorno stabilito, è punito disciplinarmente, e quando il ritardo eccede gli otto giorni, viene dichiarato mancante alla chiamata.

Se il militare richiamato sotto le armi fosse malato e non potesse rispondere alla chiamata, deve comprovare tale circostanza mediante certificato medico, confermato dal sindaco, da trasmettersi al comandante del distretto. Protraendosi la malattia, il certificato medico dev'essere rinnovato allo scadere del decimo giorno, ed in base ad esso viene determinato il rinvio del militare ad altra successiva chiamata.

Il militare che in caso di richiamo alle armi per istruzione si trovi all'estero:

a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà all'estero con regolare autorizzazione, sarà senz'altro dispensato dal rispondervi;

b) Se avrà compiuto il 28° anno, ma non ancora il 32° e avrà notificato al distretto la sua partenza per l'estero, sarà ugualmente dispensato;

c) se infine avrà compiuto il 32° anno e non avrà quindi fatta alcuna notificazione al distretto, sarà dispensato purchè provi al distretto la sua residenza all'estero, perchè altrimenti il distretto, ignorando tale sua residenza, potrebbe dichiararlo mancante.

Il militare residente all'estero irregolarmente può regolare la sua posizione rivolgendosi al R. console; in tal modo ottiene pure d'essere dispensato dalle chiamate per istruzione comprovando di essere espatriato prima della pubblicazione del decreto di richiamata.

In caso di mobilitazione, i rinvii e le dispense ottenute per la chiamata alla istruzione sono considerate di niun effetto; ed il militare deve senz'altro rispondere alla chiamata della propria classe e categoria, sotto pena di essere dichiarato disertore.

Passaggio alla milizia territoriale.

Nel passare alla milizia territoriale, il militare in congedo viene ascritto alla classe dell'anno nel quale è nato e ne segue la sorte, qualunque sia la classe a cui per qualsiasi motivo abbia appartenuto nell'esercito permanente e nella milizia mobile.

Riammissione in servizio.

Condizione indispensabile per essere riammesso in servizio è di non aver oltrepassato il 35° anno di età, non aver fatto passaggio da oltre due anni nella milizia territoriale ed essere disposto ad assumere una nuova ferma di cinque anni.

I *soldati* possono essere riammessi in servizio:

a) in un corpo della propria arma, però soltanto in qualità di musicanti, trombettieri o tamburini; *b)* nell'arma dei reali carabinieri; *c)* nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena; *d)* nel personale dei depositi cavalli stalloni.

I *caporali* possono essere riammessi in servizio:

a) in un corpo della propria arma in qualsiasi qualità; *b)* nell'arma dei reali carabinieri; *c)* nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena; *d)* nel personale dei depositi cavalli stalloni.

I *sottufficiali* possono essere riammessi in servizio soltanto in qualità di raffermati con premio, ovvero anche nelle armi e nei corpi indicati per i caporali, se sono disposti a rinunciare al proprio grado.

I militari in congedo possono inoltre essere ammessi nel R. corpo di truppe coloniali purchè soddisfino le condizioni speciali stabilite per quel corpo.

Come si incorre nel reato di diserzione.

L'assenza del militare dal corpo per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, importerà, di pien diritto il reato di diserzione; potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo le ventiquattro ore d'assenza.

In caso di provvisorio accantonamento o di marcia, è in facoltà del comandante del corpo, per la ripristinazione o conservazione dell'ordine, di denunciarlo disertore, anche solo quando non abbia risposto ad una chiamata.

Chi dovendo recarsi al suo corpo o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o la sua licenza, o trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore.

La diserzione commessa di concerto tra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita quindi ancora più severamente.

In tempo di guerra, sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.

Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte previa degradazione.

Presentazione volontaria prima del termine in cui la diserzione è incorsa di pien diritto.

Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presenterà ad una autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo o distaccamento cui appartiene, e vi si renderà realmente nel modo e nei termini che gli saranno dall'anzidetta autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

Concorso nel reato di diserzione.

Coloro che, senza avere in qualsivoglia modo concorso nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Sarà sottoposto alla stessa pena colui che avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore.

Reato di rifiuto d'obbedienza.

Il rifiuto d'obbedienza agli ordini di un superiore è reato. Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine. I richiami dovranno presentarsi alle autorità superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

Reato di rivolta.

Sono considerati rei di rivolta i militari che in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.

Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

I militari che, in numero di otto o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine al comando di un superiore, saranno pur considerati come rei di rivolta, ma la pena sarà di uno a tre gradi minore che nel caso precedente.

Reato d'ammutinamento.

Sono considerati in istato di ammutinamento i militari che fuori dei casi or ora contemplati, in numero di quattro o più, si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto, e saranno puniti gli agenti principali colla reclusione militare estensibile a cinque anni e gli altri coinvolti colla pena del carcere militare non minore di mesi sei, estensibile al massimo.

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale o uno fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei.

Obbligo d'impedire i reati di rivolta e di ammutinamento e di riferirne all'autorità superiore.

Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito col carcere militare.

Incorreranno ugualmente nella stessa pena i militari che, quantunque non presenti al fatto, non ne avranno informata l'autorità superiore appena che ne avranno avuto notizia.

Reato d'insubordinazione.

Il militare che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o nel comando, sia che questi appartenga all'esercito o alla marina, sarà considerato come reo d'insubordinazione.

Vi sarà reato di insubordinazione ancorchè il superiore non rivestisse la divisa del suo grado nell'atto del commesso reato, purchè sia stato dall'offensore riconosciuto.

L'insubordinazione è punita da pene gravissime.

Reato di tradimento.

Incorre nel reato di tradimento chi avrà sparso notizie od alzato clamori per incutere lo spavento, o provocare il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento; e chi avrà ricusato di prestar obbedienza all'ordine di combattere, o si sarà dato alla fuga, o si sarà tenuto fuori del combattimento nello scopo di tradire.

Istigazione alla resa.

Il militare, che durante il combattimento e senza ordine del Comandante griderà di arrendersi o di cessare il fuoco, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni dieci.

Reati in sentinella o vedetta.

La sentinella o vedetta, collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico, od in un sito forte assediato od investito, che non eseguirà la consegna od abbandonerà il posto in cui fu collocata sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o dei militari sia stata compromessa.

Se la mentovata sicurezza non sia stata compromessa o la sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.

La sentinella o vedetta, collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggio, che abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita con la reclusione militare da tre anni a sette.

Sarà invece punita col carcere militare da due mesi a sei se sarà trovata addormentata.

La sentinella o vedetta che, fuori dei casi precedenti, abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita col minimo della reclusione militare o col carcere militare.

Sarà invece punita con pena disciplinare se sarà trovata addormentata.

Abbandono del posto.

Il militare che, in presenza del nemico, senza ordine o autorizzazione, abbandonerà il posto ove era di guardia o di servizio, o violerà l'avuta consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza d'una fortezza o di militari esposti agli attacchi del nemico.

In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l'avuta consegna incorrerà nella pena da tre a cinque anni di reclusione militare.

Nelle fortezze dichiarate in istato di guerra, o nei corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente o senza legittimo impedimento non si recherà al suo posto in caso di allarme, o quando si fosse battuto a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque.

Ubbriachezza.

Il militare che, essendo di guardia di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero, si presenterà in istato di ubbriachezza per fare taluno dei detti servizi, sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.

Nei reati di rivolta, ammutinamento, insubordinazione, la ubbriachezza non fa luogo a diminuzione di pena.

Passaggio alle compagnie di disciplina.

Passa in una compagnia di disciplina di punizione fino al termine della ferma sotto le armi:

a) il soldato che, dopo esauriti a suo riguardo tutti i mezzi disciplinari, persiste nella cattiva condotta, dando prova di non essere suscettibile di ravvedimento;

b) il militare che si macchia di colpe aventi carattere indecoroso, come camorra, indelicatezza, pederastia, tentativo di stupro, pubblica mendicazione, simulazione d'infermità;

c) il militare colpevole di mene o propositi sovversivi contro le patrie istituzioni, o che — direttamente o indirettamente — partecipa a qualche associazione avversa alle istituzioni stesse;

d) il militare che dopo subita una condanna al carcere o alla reclusione militare è immeritevole di rientrare al corpo, sia per la natura del reato commesso, sia per la condotta tenuta durante l'espiazione della pena;

e) il militare che il comandante di corpo, per qualche causa eccezionale e non contemplata nei precedenti capoversi, credono utile, nell'interesse della disciplina, di proporre per l'assegnazione alle compagnie di punizione;

f) i caporali e soldati che si ammogliano in opposizione al prescritto del § 564 del regolamento di disciplina militare, previa la retrocessione dal grado per i primi.

Passa ad una compagnia di disciplina speciale fino al termine della ferma sotto le armi il militare che ha subito condanna per furto commesso dopo l'arruolamento.

Conservazione del corredo militare e degli altri oggetti di equipaggiamento.

Il soldato riceve i capi di vestiario e gli altri oggetti del corredo militare a titolo d'uso ed è responsabile della buona conservazione delle robe. È quindi suo stretto obbligo di averne la massima cura affinché possa servire il maggior tempo possibile.

L'uso degli oggetti è personale: qualunque scambio di robe fra compagni od altri è quindi rigorosamente vietato.

Quando un oggetto abbisogni di essere rinnovato, si riconosce se abbia percorsa l'intera durata prescritta, e in caso negativo, ove il maggiore consumo sia stato causato da incuria o trascuratezza, il soldato è sottoposto all'addebito di una parte proporzionale del valore dell'oggetto.

Così pure riconoscendosi mancante qualche oggetto, senza che la mancanza sia giustificata, o quando avvenga di dover riparare robe logorate o danneggiate per colpa o negligenza del soldato, questo, oltre le punizioni disciplinari, che secondo le circostanze potranno essergli inflitte, è tenuto alla rifusione del danno.

I militari, cui vengono fatti addebitamenti per sciupio di robe, sono sottoposti alla giornaliera ritenuta sul soldo di centesimi 5 pei soldati, 10 pei caporali e 20 pei sottufficiali sino a compiuta estinzione del debito.

Per la conservazione delle armi e bufetterie e delle altre robe che gli vengono date in consegna per il proprio equipaggiamento il soldato ha gli stessi doveri e le stesse responsabilità che per le cose di corredo.

È pure suo obbligo di custodire il presente libretto e conservarlo anche quando si trovi in congedo illimitato per poterlo poi presentare in caso di richiamo alle armi.

Notizie sul tiro a segno nazionale per i militari in congedo illimitato.

I militari di prima categoria, appena inviati in congedo, possono iscriversi alla società di tiro a segno del luogo di residenza, ed ove manchi, a quella mandamentale o comunale più vicina per ottenere poi l'esenzione dai richiami in servizio per istruzione.

I militari di prima categoria in congedo illimitato, i quali frequentino le esercitazioni di tiro per *due anni* (di cui uno precedente a quello in cui avviene la chiamata) presso una società di tiro a segno nazionale, ottenendo in ciascun anno l'idoneità, sono esenti dai richiami in servizio per istruzione; è da avvertire che coloro i quali pel titolo del tiro a segno vengono esentati da una chiamata per istruzione, per ottenere l'esenzione da una successiva chiamata debbono frequentare per altri *due anni*, come sopra, le esercitazioni di tiro, conseguendo l'idoneità.

I militari congedati, per avere diritto alla idoneità, debbono compiere tutte le otto lezioni di tiro, ed ottenere nelle ultime sei, complessivamente, almeno una somma di bersagli e di punti uguale a 46.

Le lezioni di tiro regolamentari non si eseguono, in massima, più d'una al giorno da ciascun tiratore.

La tassa sociale annua è di lire 3 e dev'essere corrisposta prima di cominciare il tiro. Possono essere dispensati dal pagamento della tassa e delle munizioni coloro che presentino certificato municipale di indigenza attestante che « essi e le loro famiglie sono nella assoluta impossibilità di pagare la somma di lire 3 all'anno ».

I soci del tiro a segno che, per mancanza di poligono nel luogo di loro residenza, si recano al campo di tiro sociale più vicino, hanno diritto sulle ferrovie al trasporto a tariffa differenziale tanto pei viaggi di andata quanto per quelli di ritorno alla rispettiva residenza. (Le richieste mod. D, per soci del tiro a segno nazionale, sono rilasciate dai comandi dei carabinieri reali del luogo di residenza dei tiratori).



Luogo dove va cucito il
piastrino di riconoscimento
all'invio in congedo.

GAETA, TIPOGRAFIA DEL RECLUSORIO MILITARE